



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 928

DETERMINAZIONE N. 46 DEL 15-12-20

OGGETTO: Affidamento diretto ed impegno di spesa per la fornitura di n. 2 apparecchiature video-fototrappole e relativi accessori - Ditta Sintec Informatica di Arduino Alessandra & C. Snc" - CIG: Z272FCA941

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di dicembre

IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 06/10/2020 con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 e venivano assegnati gli Obiettivi al personale dell'Area Vigilanza per l'annualità 2020;

Visto che per effettuare controlli sugli illeciti in materia ambientale in maniera puntuale si rende necessario munire il comando di apparecchiature "video-fototrappola" che grazie ad un sensore passivo (PIR) altamente sensibile registra con foto e/o brevi video il passaggio di persone e/o veicoli;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 09/11/2020, pubblicata in Albo pretorio in data 11/12/2020, con la quale veniva dato mandato al Responsabile dell'Area Vigilanza di procedere all'acquisizione di n. 2 "video-fototrappole";

Considerata l'estrema urgenza di provvedere all'acquisizione della fornitura di cui sopra indispensabile per poter dare attuazione al "**progetto sperimentale di adozione di un sistema di videosorveglianza dinamico tramite l'utilizzo di video-fototrappole**", approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 09/11/2020;

Considerato che è stata individuata la ditta "Sintec Informatica di Arduino Alessandra & C. Snc" con sede in 12046 Montà (CN) in via Montegrappa n. 10 partita IVA 03907140044, telef. 0173975024, pec: sintecsnc@cert.sintecinformatica.it, specializzata nel settore, che ha proposto il preventivo n. 1122/2020 acclarato al prot. n°15438/2020 (valido sino al 31/12/2020) per l'importo di € 1.148,00 oltre iva di legge per complessivi € 1.400,56;

Vista la nota acquisita al ns. Prot. n. 15795/2020 con la quale la sopracitata ditta attestava che le caratteristiche delle "video-fototrappole" sono conformi alle prescrizioni in materia di privacy previste dal GDPR;

Ritenuto:

- di impegnare la somma di € 1.400,56 al capitolo di bilancio n°618 del bilancio di previsione 2020-2022 per il corrente esercizio;
- di stabilire in 15 gg, dalla data presente determinazione, i tempi di esecuzione della fornitura;
- di dare atto che è stato acquisito il codice CIG n° Z272FCA941;
- di disporre che il contratto con l'operatore economico, indicata al precedente punto 2) del dispositivo, venga stipulato a corpo mediante l'invio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D. Lgs 50 del 18-04-2016, tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

Vista la L. 296 del 27-12-2006 art. 1 co. 450, come modificato dal D.L. 52 del 07-05-2012 art. 7 co. 2, secondo cui per l'acquisto di beni e servizi, di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, i comuni sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici;

Visto l'art.1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018 n°145 (legge di bilancio 2019) che ha innalzato da € 1.000,0 ad € 5.000,00 l'importo al di sopra del quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per l'acquisto di beni e servizi;

Visto il D.L. 90 del 24-06-2014 art. 23-ter co. 3 secondo cui i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

Considerato che la somma necessaria per l'acquisizione della fornitura in oggetto è inferiore al limite stabilito dalla L. 296 del 27-12-2006 art. 1 co. 450, e che l'oggetto della stessa, in quanto a caratteristiche e costi, non rientra in nessuna delle convenzioni stipulate ed attive ai sensi della L. 296 del 27-12-2006 art. 1 co. 449;

Visto che l'acquisizione della fornitura in oggetto rientra, per limite di valore, tra gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario potendo altresì ricorrere all'affidamento diretto così come previsto dal D. Lgs. 50 del 18-04-2016 art. 36;

Considerato che la ditta anzi individuata, con riferimento ai principi dettati dal D. Lgs. 50 del 18-04-2016 art. 36 co. 2 lett. a), è stata scelta ritenendola adeguata per la fornitura da acquisire avendo già eseguito per conto del Comune identici od analoghi rapporti con buon esito finale;

Verificato ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 che per la ditta in questione non ricorrono i casi escludenti per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture;

- che la ditta in questione possiede i Requisiti di idoneità professionale e quelli di capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi;
- che la ditta è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. n. 210/02 convertito in legge n. 266/02) come dimostrato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Visto che ai sensi del D. Lgs. 267 del 18-08-2000 artt. 183 e 191 possono essere effettuate spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-08-2000 art. 151, co. 1, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Castel di Lama (AP) n. 17 del 29/05/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il Triennio 2020-2022;

Viste le disposizioni di cui al D. Lgs. 50 del 18-04-2016 artt. 38, 210 per l'assegnazione del codice identificato di gara (C.I.G.) per il tramite dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);

Visti:

- il D. Lgs. 50 del 18-04-2016 inerente il "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";
- il D. Lgs. 267 del 18-08-2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- la L. 136 del 13-08-2010 art. 3 e ss. mm. ii sulla tracciabilità dei flussi finanziari e le determinazioni dell'autorità di Vigilanza sui contratti pubblici riportanti le indicazioni operative sugli obblighi della tracciabilità;
- l'art. 37 di cui al D. Lgs. 33 del 14-03-2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- l'applicazione del principio dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma della L. 42 del 05-05-2009 artt. 1 e 2 e successive norme di applicazione D. Lgs. 118 del 23-06-2011 e D. Lgs. 126 del 10-08-2014;
- il vigente Statuto Comunale;

- Vista la legge 07 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.L. n. 76/2020, così come convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120;
- Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’approvazione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’ art. 151 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 200 n. 267;
- Riconosciuta propria competenza in merito all’adozione dell’atto su proposto per effetto del Decreto Sindacale n. 85 del 30/06/2020 con il quale è stato nominato il Responsabile del Settore Vigilanza;
- Dato atto che il responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Luca Brandimarti e che lo stesso non versa in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziali;

DETERMINA

1. di assumere l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € **1,400,56** (di cui € 1.148,00 per l’importo contrattuale netto ed € 252,56 per l’importo dell’Iva) sul capitolo n° 618 del bilancio di previsione 2020-2022 del corrente esercizio.
2. di affidare, per le ragioni indicate in premessa da ritenere quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, all’operatore economico ditta “Sintec Informatica di Arduino Alessandra & C. Snc” con sede in 12046 Montà (CN) in via Montegrappa n. 10 partita IVA 03907140044, telef. 0173975024, pec: sintecsnc@cert.sintecinformatica.it specializzata nel settore, che ha proposto il preventivo n. 1122/2020 acclarato al prot. n°15438/2020 (valido sino al 31/12/2020) per l’importo di € 1.148,00 oltre iva di legge per complessivi € 1.400,56;
3. di stabilire in 15 gg, dalla data presente determinazione, i tempi di esecuzione della fornitura, trascorsi i quali la stazione appaltante si riserva di procedere con la risoluzione o recesso come previsto dagli artt. 108 e 109 D. Lgs. 50 del 18-04-2016.
4. di attribuire il seguente codice CIG n° Z272FCA941 rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).
5. di disporre che il contratto con l’operatore economico, indicata al precedente punto 2) del dispositivo, venga stipulato a corpo mediante l’invio di corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32 co. 14 del D. Lgs 50 del 18-04-2016, tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).
6. di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di € 1.400,56, con IVA al 22% inclusa;
7. di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto dell’art. 25 D.L. 66 del 24- 04-2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
8. Di dare altresì atto che la presente determinazione va inserita nel registro delle determinazioni ed è disponibile attraverso l’apparato informatico dell’Ente;
9. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23 co. 1 lett. b) D. Lgs. 33 del 14-03-2013 e dell’art. 29 D. Lgs 50 del 18-04-2016 e trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile dell'Area

F.to LUCA BRANDIMARTI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 16-12-2020

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 12-01-2021 al 27-01-2021.

Li 12-01-2021

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area
LUCA BRANDIMARTI